

DECRETO 28 marzo 2023

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sulle
isole Eolie. (23A02303)

(GU n.94 del 21-4-2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 30
dicembre 2022, n. 171, e la successiva del 16 febbraio 2023, n. 26;

Vista la nota prot. n. 26342 del 10 marzo 2023 con la quale
l'Ufficio territoriale del governo di Messina esprime il proprio
parere all'emissione del decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Siciliana
comunicati con note della presidenza n. 5696 del 1° febbraio 2023 e
n. 11118 del 7 marzo 2023;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

- a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2023;
- b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2023;
- c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2023;
- d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023;
- e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023;
- f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2023.

Art. 2

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe:

- a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
- b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lipari per l'anno 2022, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
- c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.

2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano, sono concesse le seguenti deroghe:

a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato dal comune in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';

f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla

circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'isola di Filicudi, sono concesse le seguenti deroghe:

a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto, che devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.

4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

5. Per poter fruire delle deroghe è necessario rendere, in sede di emissione del titolo di viaggio da parte della compagnia di navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli indicati nei commi 1, 2 e 3.

Autorizzazioni

1. Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco di cui al presente decreto.

Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5

Vigilanza

1. Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 marzo 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1195